

DI CUPRAMONTANA COMUNE

Città del Verdicchio 60034 Provincia di Ancona

Via Nazario Sauro n. 1

P.I. 00208390427 cap. 60034

Tel. 0731 786835/36/37 Fax 0731 786860 E-mail protocollo@comune.cupramontana.an.it sito internet: www.comune.cupramontana.an.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10.4.1951 n.287 sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art.3 della legge 5.5.1952 n.405:

Vista la legge 27.12.1956 n.1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello;

INVITA

tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.4.1951 n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte d'Assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, da compilare su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Comunale e presenti nel sito istituzionale www.comune.cupramontana.an.it dovranno essere corredate di copia del titolo di studio e fatte pervenire al protocollo comunale entro e non oltre il 31 luglio 2025.

Cupramontana li 01.04.2025

IL SINDACO Enrico Giampieri

Estratto della legge 10.4.1951 n.287

- Art.9 I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici:
 - b) buona condotta morale:
 - c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
 - d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo

Art.10 I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art.12 Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario,
- b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.